



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2018

Modifica all'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

ONOREVOLI SENATORI. – La Corte Costituzionale – decidendo su ricorsi promossi dalla Corte di cassazione, nel corso di di giudizi in cui all’assistenza legale delle parti ha concorso la Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche – con sentenza 26 aprile 2018, n. 88, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n.89, (cosiddetta «Legge Pinto») nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non è ancora finito.

Tale sentenza riveste un valore particolarmente importante in quanto si inquadra tra quegli interventi che mirano ad aumentare nelle istituzioni, di qualsivoglia natura, la consapevolezza che il funzionamento della giustizia e il rispetto della Costituzione sono fondamentali per lo sviluppo dell’Italia.

Consultando, ad esempio, il *Global Innovation Index report* (GII) 2017 si scoprono cose interessanti sul rapporto tra il funzionamento della giustizia e lo sviluppo delle singole economie.

Il *Global Innovation Index report* è un importante rapporto internazionale, pubblicato annualmente dalla *World Intellectual Property Organization* (WIPO) – una delle quindici agenzie specializzate delle Nazioni Unite – in collaborazione con la *Cornell University*, e misura la capacità di ogni Stato di generare innovazione e quindi di competere sul mercato globale.

Ebbene, uno dei pilastri che determinano questa capacità è l’ambiente normativo, la valutazione del quale si basa su due indici volti l’uno (denominato qualità normativa) a cogliere le percezioni sulla capacità del Go-

verno di formulare e attuare politiche coese che promuovano lo sviluppo del settore privato, l’altro (denominato *rule of law*) a determinare in quale misura prevale lo stato di diritto.

I dati che emergono sono sconcertanti: l’Italia – uno dei paesi del G8 – è al quarantaduesimo posto per il primo indice e addirittura al cinquantesimo posto per il secondo indice che misura, tra le altre cose, il funzionamento della giustizia. Per questo secondo indice, inoltre, l’Italia è in discesa di un posto rispetto all’anno precedente.

Questi dati sono fondamentali per comprendere i motivi per i quali il nostro Paese non risulta attrattivo per gli investitori stranieri. E, infatti, l’Italia – secondo il rapporto 2017 del GII – è al centoundicesimo posto nella graduatoria di attrazione degli investimenti esteri.

È del tutto evidente che una maggiore attenzione a questi temi sia quindi fondamentale per aumentare la crescita della nostra economia e il benessere dei nostri cittadini.

Nella della sentenza n. 88 del 2018 la Corte Costituzionale ritiene rilevante la questione posta dai ricorrenti in quanto gli stessi «hanno proposto domanda di equa riparazione prima che divenisse definitivo il decreto di perenzione e, perciò, si sono visti precludere l’accesso alla tutela indennitaria». Nella stessa sentenza si rivela come la Corte di Cassazione abbia già censurato «la norma proprio nella parte in cui condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento presupposto».

Ricordiamo inoltre che la stessa Consulta, analizzando la stessa questione di legittimità costituzionale in occasione di un precedente

ricorso, aveva evidenziato «la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo, [...] (la priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario) [...] e] che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al problema individuato nella presente pronuncia» (sentenza 24 febbraio 2014, n. 30).

Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto» richiama anche la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che rileva come «i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti ad evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo».

Il disegno di legge che presentiamo, si compone di un solo articolo che recepisce la sentenza n. 88 del 2018 della Corte Costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo le parole: «La domanda di riparazione può essere proposta» sono inserite le seguenti: «nel corso del procedimento che abbia superato la soglia della ragionevolezza o».